

Allegato A

Criteri e modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie previste per l'esercizio delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui al D. Lgs. n. 152/2006.

Indice

1. Disposizioni generali
2. Attività svolte ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (escluse le discariche e gli impianti mobili)
3. Procedure Semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 anche ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)
4. Discariche/Deposito Sotterraneo
5. Impianti Mobili

1 Disposizioni Generali

- 1.1 L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti che svolgono attività di smaltimento e di recupero autorizzate ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 o in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/2006 altresì ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in AIA.
- 1.2 Le garanzie finanziarie in argomento devono essere prestate in uno dei modi previsti dall'art. 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348, ed in particolare:
 - a) da reale e valida cauzione, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;
 - b) la fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, ovvero da consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti nell'albo degli intermediari finanziari, previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria creditizia, di cui al decreto legislativo 1^a settembre 1993, n. 385, e sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 108 del medesimo testo unico;
 - c) da polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
- 1.3 Le garanzie finanziarie in questione possono essere rimosse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere allo smaltimento dei rifiuti, al ripristino ambientale ed alla eventuale sistemazione finale dell'area occupata dall'impianto chiuso.
- 1.4 Nuove autorizzazioni o iscrizioni in procedura semplificata o modifiche non saranno immediatamente efficaci e rimarranno sospese fino alla presentazione di idonee garanzie o appendici integrative; l'attività continuerà ad essere svolta secondo le indicazioni di cui al precedente provvedimento.
- 1.5 Nel caso di rinnovo/riesame dell'autorizzazione o iscrizione in procedura semplificata dovrà essere presentata una nuova garanzia riferita al rinnovo medesimo od un adeguamento tramite appendice della garanzia vigente.
- 1.6 Con determinazione dirigenziale del Settore regionale competente si provvede alla rivalutazione monetaria degli importi definiti nell'Allegato B, sulla base degli indici ISTAT di adeguamento del costo della vita, dei coefficienti e parametri di calcolo delle garanzie finanziarie, con cadenza biennale. La rivalutazione si applica al momento dell'eventuale adeguamento come definito nei paragrafi seguenti.
- 1.7 La Provincia/Città Metropolitana di Torino, quale ente beneficiario, può escutere l'importo delle garanzie finanziarie presso il fidejussore mediante notifica del provvedimento provinciale che dispone,

motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Le garanzie finanziarie possono essere escusse dall'Ente beneficiario in presenza di atto o fatto, derivante da violazione degli obblighi discendenti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative od iscrizioni, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa la sospensione dell'attività, qualora sia necessario provvedere alle operazioni di cui al precedente punto 1.3.

Il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal fidejussore entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento provinciale che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice Civile, l'Agenzia di Credito/Società di assicurazione non godrà del beneficio della preventiva escussione della Ditta autorizzata.

- 1.8 Gli importi delle garanzie finanziarie sono ridotti del 40% nel caso in cui il soggetto tenuto alla presentazione delle stesse dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato a sensi della normativa vigente, e sono ridotti del 50% per i soggetti in possesso della registrazione EMAS di cui al Reg. (CE) n. 761/2001 e s.m.i.

Nel caso di presentazione delle garanzie finanziarie in misura ridotta, per la presenza di certificazioni ambientali, le stesse devono essere mantenute per tutta la durata dell'autorizzazione, e nel caso delle discariche anche per tutta la fase della post chiusura, dandone comunicazione alla Provincia/Città Metropolitana di Torino.

In caso di mancato ricevimento della comunicazione che attesta il mantenimento della certificazione ambientale, la Provincia/Città Metropolitana di Torino deve richiedere l'integrazione delle garanzie finanziarie al valore normale, senza l'applicazione dello sconto.

- 1.9 In caso di impianti, comprese le discariche, che smaltiscono e recuperano sia rifiuti non pericolosi che rifiuti pericolosi, qualora i quantitativi relativi alla due diverse tipologie di rifiuti non siano chiaramente indicati, la garanzia finanziaria si deve intendere riferita al quantitativo complessivamente autorizzato, considerandolo interamente attribuito ai rifiuti pericolosi.

2 Attività svolte ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006 (escluse le discariche e gli impianti mobili)

- 2.1 L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti che svolgono attività di smaltimento e di recupero autorizzate ai sensi dell'art. 208, del Titolo III-bis (AIA), dell'art. 211 del D. Lgs n. 152/2006.

- 2.2 L'autorizzazione non è efficace in mancanza delle previste garanzie finanziarie. L'avvio dell'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero può essere effettuato successivamente alla comunicazione dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie da parte della Città Metropolitana di Torino/Provincia territorialmente competente.

- 2.3 **Disposizioni transitorie:** le disposizioni del presente provvedimento si applicano secondo le seguenti modalità:

- procedimenti di rilascio dell'autorizzazione in corso: a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della presente deliberazione;
- impianti esistenti: al momento di emanazione del provvedimento di rinnovo, e/o di modifica di qualsiasi genere e comunque non oltre i cinque anni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della presente deliberazione.

- 2.4 Le garanzie finanziarie dovranno essere presentate entro i termini di seguito riportati:

- nuove autorizzazioni, entro il termine massimo di 60 giorni:
 - dalla data di presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo nel caso sia prevista la realizzazione di nuove opere;
 - dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec, nel caso in cui non sia prevista la realizzazione di nuove opere;
- impianti esistenti entro il termine massimo di 60 giorni, nel caso di:
 - rinnovi, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec;
 - rinnovi con modifica, qualora sia prevista la realizzazione di nuove opere, dalla data di

presentazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo;

- rinnovi con modifica che comporta un incremento della capacità massima di stoccaggio, senza la realizzazione di nuove opere, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec;
- modifiche sia sostanziali che non sostanziali, comportanti l'incremento della capacità massima di deposito già autorizzata, dalla data di trasmissione del provvedimento tramite pec.

2.5 Nel caso in cui le garanzie finanziarie non vengano presentate entro i suddetti termini è facoltà delle Città Metropolitana di Torino/Province prevedere la diffida, e successivamente la revoca dell'autorizzazione/iscrizione.

2.6 Fino alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia finanziaria da parte delle Città Metropolitana di Torino/Province, l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo non potrà essere svolta.

2.7 Al fine di minimizzare gli eventuali effetti dannosi creati all'ambiente dall'attività autorizzata oltre la data di scadenza dell'autorizzazione la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

3 Procedure Semplificate ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 anche ricomprese in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e in Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)

3.1 L'obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie è riferito ai soggetti che svolgono attività di recupero in procedura semplificata ai sensi degli artt. 214 e 216 del D. Lgs n. 152/2006 ricomprese anche in Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) o nel Titolo III-bis (AIA).

3.2 **Disposizioni transitorie:** le disposizioni del presente provvedimento si applicano secondo le seguenti modalità:

- comunicazioni e procedimenti di AUA in corso: a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della presente deliberazione;
- impianti esistenti: al momento di rinnovo, e/o di modifica di qualsiasi genere e comunque non oltre i due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.P della presente deliberazione.

3.3 Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate a Città Metropolitana di Torino/Province, prima dell'effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto. L'Ente competente potrà richiedere una bozza all'atto di invio dell'istanza (comunicazione);

3.4 Nel caso dell'AUA o AIA, nel provvedimento, rilasciato dal SUAP, ovvero con la formalizzazione dell'iscrizione, si andrà a specificare che l'attività potrà essere avviata dalla data di accettazione della polizza, da prestarsi comunque entro e non oltre 30 gg.

3.5 Nuove iscrizioni o eventuali modifiche alle attività già operanti non saranno immediatamente efficaci e rimarranno sospese fino alla presentazione di idonee garanzie; per le attività già operanti l'attività di recupero può continuare ad essere svolta secondo le indicazioni del precedente provvedimento/comunicazione.

3.6 In riferimento agli importi richiesti per le procedure semplificate sono previsti degli importi ridotti come esplicitato nel successivo allegato B.

3.7 Al fine di minimizzare gli eventuali effetti dannosi creati all'ambiente dall'attività oltre la data di scadenza dell'autorizzazione AUA/Iscrizione in Procedura semplificata la durata delle garanzie finanziarie per l'esercizio delle operazioni di recupero deve essere pari alla durata dell'autorizzazione maggiorata di due anni.

4 Discariche e Deposito sotterraneo

4.1 Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 36/2003 e dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari/gestori dei seguenti tipi di impianto:

- discarica classificata, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 36/2003, in una delle seguenti categorie:
 - a. discarica per rifiuti inerti;
 - b. discarica per rifiuti non pericolosi;
 - c. discarica per rifiuti pericolosi;

- deposito sotterraneo di cui all'art. 7-octies del D.Lgs. 36/2003 relativo a rifiuti inerti, non pericolosi o pericolosi.

4.2 Ai fini dell'esercizio delle operazioni di smaltimento sopra dettagliate, devono essere prestate contestualmente le seguenti garanzie finanziarie:

- garanzie per l'attivazione e la gestione operativa, comprese le procedure di chiusura, per assicurare l'adempimento delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, ed eventualmente contenute nel piano di gestione operativa e nel piano di ripristino ambientale dell'area;
- garanzie per la gestione successiva alla chiusura della discarica, per assicurare gli adempimenti previsti dal piano di gestione post-operativa, con particolare riferimento alla manutenzione, alla sorveglianza ed ai controlli.

4.3 Durata delle garanzie finanziarie:

- a) le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa delle discariche, comprese le procedure di chiusura, sono trattenute per almeno due anni dalla data della comunicazione di approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3, del dlgs. 36/2003;
- b) le garanzie finanziarie riguardante il periodo di gestione successiva alla chiusura degli impianti di discarica deve essere pari a 30 anni, a partire dalla data di approvazione della chiusura, comunicata ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, da parte dell' ente territoriale competente al soggetto gestore.

Stante le difficoltà riscontrate nell'individuazione di soggetti garanti per la prestazione delle garanzie finanziarie di durata trentennale per la gestione post-chiusura in base alla legge 348/1982, in attesa dell'individuazione da parte dello Stato di modalità equivalenti per la prestazione delle medesime, la garanzia relativa al periodo di post-chiusura di durata trentennale, può essere prestata secondo piani decennali rinnovabili, sino alla copertura dei 30 anni.

4.4 L'efficacia dell'autorizzazione rilasciata decorre dalla data di avvenuta accettazione da parte dell'autorità competente delle garanzie finanziarie prestate.

4.5 Nel caso in cui la discarica sia esaurita in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione, la garanzia finanziaria per la gestione operativa può essere svincolata dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino in data antecedente alla scadenza dell'autorizzazione, dopo la decorrenza di un termine di due anni, dalla data della comunicazione dell'approvazione della chiusura di cui all'articolo 12, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2003.

4.6 L'ammontare delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura potrà essere proporzionalmente ridotto dalla Provincia/Città Metropolitana di Torino previa verifica degli stati di avanzamento, comprovanti la riduzione del rischio ambientale, derivante dalla riduzione del percolato, dalla riduzione del biogas, e dal monitoraggio delle acque di falda, presentati dal titolare dell'autorizzazione all'esercizio della discarica o dal responsabile della gestione. In allegato C sono riportate le "Indicazioni tecnico/amministrative per le modalità di applicazione della riduzione delle garanzie finanziarie per il periodo di gestione successiva alla chiusura".

4.7 Le garanzie finanziarie per l'attivazione e la gestione operativa di una discarica, comprese le procedure di chiusura, nonché per la gestione post-operativa, possono essere prestate per i singoli lotti autorizzati, come previsto dall'art.14, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 36/2003. Per la determinazione delle garanzie finanziarie relativamente alle operazioni di chiusura, sistemazione e recupero da prestarsi per gli impianti di discarica, si deve fare riferimento alla vasca in coltivazione.

Relativamente all'ampliamento degli impianti di discarica esistenti, si ritiene che nel caso in cui i sistemi impiantistici di impermeabilizzazione, di raccolta del percolato e di allontanamento del biogas relativi all'ampliamento coincidano con quelli riferiti all'impianto autorizzato, le garanzie finanziarie devono essere prestate su tutto il volume della discarica, in particolare il volume già autorizzato più l'ampliamento.

4.8 Le garanzie finanziarie relative alla fase di gestione successiva alla chiusura della discarica potranno essere escusse con la procedura di cui al punto 1.7 nel periodo di 30 anni dalla chiusura dell'impianto.

L'escussione di una garanzia prestata sulla base di un piano decennale non esclude la necessità di garantire la prestazione della garanzie per tutto il periodo di gestione post chiusura. L'escussione di una garanzia prestata sulla base di un piano decennale va, infatti, a coprire i costi sostenuti nel periodo di riferimento e quindi è necessario necessario ripristinare le garanzie sino alla copertura dei 30 anni.

4.9 Disposizioni transitorie; le disposizioni del presente provvedimento si applicano secondo le seguenti modalità:

- nuove autorizzazioni o procedimenti in corso: a partire dal novantesimo giorno dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della presente deliberazione;
- discariche autorizzate ma non in attività: deve essere richiesto adeguamento prima dell'inizio dell'attività di smaltimento;
- discariche in esercizio: al momento di rinnovo e/o di modifica dell'autorizzazione e comunque non oltre i cinque anni dalla pubblicazione sul B.U.R.P. della presente deliberazione. L'adeguamento si applica sul volume ancora da utilizzare della discarica o del lotto in esercizio.

La garanzia finanziaria relativa alla gestione successiva alla chiusura si calcola sul volume complessivo della discarica/lotto in esercizio.

La gestione post operativa di discariche/lotti chiusi o con provvedimento di chiusura o che hanno esaurito la volumetria o con cessata attività ma con capping in corso di realizzazione: non sono oggetto di adeguamento.

5. Impianti mobili

Campagne di attività impianti mobili: la garanzia finanziaria è prestata a favore dell'ente competente ove si svolge la campagna di attività (per i quali è prevista anche l'attività di messa in riserva/stoccaggio). La garanzia deve avere validità pari al numero di mesi previsti per l'esecuzione della "campagna", maggiorata di 30 giorni e aumentata di ulteriori 3 mesi. Se la campagna non termina nel periodo previsto nella comunicazione la garanzia di pari importo deve essere estesa con apposita appendice per tutto il tempo necessario alla conclusione della campagna stessa, mantenendo l'ulteriore durata di 3 mesi.

La garanzia finanziaria è restituita/svincolata da parte di Provincia/Città Metropolitana di Torino entro novanta giorni dal ricevimento della dichiarazione di fine campagna da parte del proponente, corredata da apposita documentazione fotografica del sito dove si è svolta la campagna di attività. Tale dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni dalla fine della campagna.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo si intendono riferite a impianti mobili che svolgono la campagna sul territorio regionale.

Nel caso di impianti mobili autorizzati in Piemonte che svolgano campagne fuori del territorio regionale, si applicano le disposizioni degli Enti competenti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività.